CONVENZIONE URBANISTICA PER PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ (___/___/____), avanti al sottoscritto ufficiale rogante dottor _____, notaio in _____
(ovvero)
avanti al sottoscritto ufficiale rogante Dottor _____, segretario comunale del Comune di Borso del Grappa, competente ai sensi dell'art. 17, comma 68, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127
si sono costituiti i Signori:

……. nato a ……. il …….. domiciliato per la carica c/o ditta EURIAL ITALIA S.p.A., codice fiscale e P.IVA 00202230264, con sede in via Molinetto, 76 a Borso del Grappa, in qualità di ……. della suddetta ditta, la quale è titolare della proprietà esclusiva dell'area situata nel Comune censuario e amministrativo di Borso del Grappa (provincia di Treviso), individuata ai mappali n. 735 del Foglio B/11 NCEU, e mappali 4,5,12,13,15,912,913,915 del foglio n. 23 C.T., di catastali mq. 38.773;

soggetto nel seguito del presente atto denominato semplicemente "richiedente PUA", da una parte;

e l'ing. **BONATO ing. Federica**, nata a …….. (VI) il …… in qualità di responsabile dell'Area Tecnica, Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Borso del Grappa, che qui interviene in nome e per conto dello stesso Comune ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dell'art. 51, commi 2, 3 e 3-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nominata con decreto del Sindaco n. 5 in data 29 dicembre 2020 ai sensi dell'art. 50 comma 10 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, nel seguito del presente atto denominato semplicemente "Comune", dall'altra parte,

PREMESSO

A) Che il Piano degli Interventi vigente del Comune di Borso del Grappa identifica l'area di proprietà della ditta EURIAL come area D4.1 "Zona agroindustriale di ristrutturazione" disciplinata dall'art. 54 delle Norme Tecniche Operative del vigente Piano degli Interventi in cui vige obbligo di Piano Urbanistico Attuativo, della superficie complessiva di circa 22.270 mq;

B) Che la porzione est dell'area, inclusa nel limite di piano, è definita dal Piano degli Interventi "ambito modificato con la Prima Variante al Piano degli Interventi", della superficie di circa 8.500 mq;

C) Che, avvalendosi del disposto di cui all'art. 11 delle N.T.O., sono individuati due comparti urbanistici distinti, di cui uno solo relativo allo stabilimento EURIAL è oggetto del P.U.A.;

D) che il sopraindicato richiedente PUA dichiara di avere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;

E) che l'area di cui alla presente convenzione ha una superficie totale territoriale di mq. 20.150 ed cuna superficie fondiaria, con esclusione della dotazione di spazi pubblici, di mq. 16.792 e costituisce un'unica unità minima di intervento con obbligo di pianificazione attuativa;

F) che, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 11/2004 i Piani Particolareggiati di iniziativa pubblica possono essere attuati dagli aventi titolo mediante interventi singoli e/o mediante comparti;

G) che detti interventi sono subordinati alla stipula di una convenzione tra il Comune ed i proprietari delle aree interessate o atto unilaterale d'obbligo con i quali si stabiliscono i tempi, le modalità, le garanzie e gli oneri;

VISTI

A) Il Piano Urbanistico Attuativo denominato "Area EURIAL ITALIA spa", trasmesso al Comune di Borso del Grappa il 13.04.2017 ed integrato il 15.05.2017 a firma dell'ing. Andrea Zanon dello Studio tecnico Zoncheddu e Associati, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso e del geom. Roberto Gollin dello Studio Tecnico Gollin, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Treviso, costituito dai seguenti elaborati:
Elaborati grafici:

TAV. PR 09.B.1: INQUADRAMENTO: Estratti P.I. e P.A.T.;
TAV. PR 09.B.2: STATO DI FATTO: Planimetria generale ed estratto mappa – dati generali;
TAV. PR 09.B.3 STATO DI FATTO: Planimetria delle infrastrutture e rete esistenti;
TAV. PR 09.B.4: RILIEVO FOTOGRAFICO;
TAV. PR.09.B.5: STATO DI PROGETTO: Planimetria generale e tabelle standard;
TAV. PR 09.B.6: STATO DI PROGETTO: Sezioni urbanistiche e prospetti;
TAV. PR 09.B.7: STATO DI PROGETTO: Aree a parcheggio e verde pubblico;
TAV. PR 09.B.8: PROGETTO VIABILITA': Sezioni tipo e segnaletica;
TAV. PR 09.B.9: PROGETTO RETI TECNOLOGICHE;

Documenti:

All. PR 09.1.A: RELAZIONE TECNICA GENERALE E DIMENSIONAMENTO PIANO;
All. PR 09.1.B: RELAZIONE ESPLICATIVA L. 13/89 e DPR 503/96;
All. PR 09.1.C: RELAZIONE GEOLOGICA E IDRAULICA;
All. PR 09.1.D: SCHEMA CONVENZIONE o ATTO D'OBBLIGO;
All. PR 09.1.E: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
All. PR 09.1.F: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

B) La deliberazione del Giunta comunale n. ____ in data _____, esecutiva, con la quale è stato preso atto che non sono pervenute nei termini osservazioni e/o opposizioni espresse le controdeduzioni alle osservazioni ed è stato definitivamente approvato il Piano Urbanistico Attuativo;

C) L'art. 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall'art. 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, gli artt. 7 e 8 della legge 28 Gennaio 1977 n. 10, l'art. 63 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e, da ultimi gli artt. 19 e 20 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11;

D) Il Piano degli Interventi del Comune di Borso del Grappa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29 marzo 2016 e successive modificazioni;

DATO ATTO che la ditta proprietaria si rende disponibile all'attuazione del Piano Urbanistico Attuativo costituito da un'unica unità minima di intervento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

1. La presente convenzione riguarda l'attuazione del Piano Urbanistico Attuativo denominato "Area EURIAL ITALIA spa", secondo il progetto approvato con delibera della Giunta Comunale n. _____ in data _____;

2. E' comunque facoltà dell'Amministrazione Comunale realizzare direttamente tutte o alcune opere previste dal PUA prevedendo per gli operatori l'obbligo di versare i relativi costi; l'Amministrazione Comunale coordinerà la realizzazione delle opere di urbanizzazione avvalendosi dei propri uffici tecnici e/o dei propri consulenti.

3. La ditta proprietaria si impegna ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per essa vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.

2. L'attuazione del progetto di Piano Urbanistico Attuativo deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui alle Norme Tecniche Operative del P.I. vigente, delle norme della presente convenzione e degli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. La ditta proprietaria è obbligata in solido per sé e per aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere, che in caso d'alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dalla ditta proprietaria con la presente convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune.

4. Le garanzie già prestate dalla ditta proprietaria non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte, in caso di trasferimento, se non dopo che il suo successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.

5. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi alla stessa.

ART. 3 – ATTUAZIONE DEL P.U.A. E TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. Tutti i termini previsti dal presente art. decorrono dalla data di sottoscrizione della convenzione a seguito dell'approvazione del Piano Urbanistico Attuativo. I termini s'intendono essenziali, salvo diverso successivo accordo.

2. Le opere di urbanizzazione dovranno comunque essere iniziate entro 365 (Trecentosessantacinque) giorni dalla data di cui al comma precedente;

3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 36 (Trentasei) mesi dalla data di inizio lavori.

5. Il rilascio di permessi di costruire è subordinato alla contestuale realizzazione delle opere, anche per stralci funzionali, in modo che comunque risultino assicurati agli edifici costruiti tutti i servizi indispensabili.
A tale scopo verrà predisposto a cura e spese della ditta proprietaria il collaudo parziale delle opere eseguite con le modalità di cui all'art. 15 - Collaudo del Piano Urbanistico Attuativo.

6. La cessione della proprietà delle aree per attrezzature pubbliche (standards), in forma gratuita a favore del Comune, deve avvenire a semplice richiesta di quest'ultimo, comunque non oltre quattro mesi dall'ultimazione delle opere e non oltre il termine di cui al comma 7. La cessione della proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dalla ditta proprietaria, in forma gratuita al Comune, avviene contestualmente alla cessione delle aree di cui al presente comma.

7. In ogni caso, fermi restando i termini di cui ai commi precedenti, tutti gli adempimenti prescritti nella convenzione devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni. Entro lo stesso termine, i proprietari devono aver conseguito l'ottenimento delle concessioni edilizie per la

completa realizzazione degli interventi previsti dal Piano Urbanistico Attuativo ed aver iniziato i lavori previsti da ciascuna singola concessione edilizia.

ART. 4 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. Le opere di urbanizzazione sono eseguite direttamente dalla ditta proprietaria, a propria cura e spese, in conformità agli elaborati del P.U.A. ed all'eventuale progetto esecutivo in base alle prescrizioni degli Enti gestori dei pubblici servizi.

2. Fanno eccezione le opere realizzate, da realizzare o da far realizzare a cura di terzi concessionari, affidatari, o gestori di infrastrutture pubbliche, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni, ovvero titolari di diritti speciali o esclusivi costituiti per legge, regolamento o in virtù di concessione o altro provvedimento amministrativo, di cui agli articoli 2, 3 e 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158. Tali opere sono eseguite dai soggetti già competenti in via esclusiva pur rimanendo il relativo onere a completo carico della ditta proprietaria; esse sono individuate e disciplinate al successivo art. 7.

3. Le spese tecniche per la redazione dei successivi progetti edilizi, del Piano Urbanistico Attuativo e dei relativi allegati, per i frazionamenti, per la progettazione e la direzione lavori delle opere di urbanizzazione sono a carico della ditta proprietaria.

ART. 5 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. La ditta proprietaria assume a proprio totale carico gli oneri per la esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, così come evidenziate sugli elaborati del progetto di Piano Urbanistico Attuativo, il cui costo è stato stimato mediante preventivo, nei seguenti importi:

- Opere di urbanizzazione primaria

A - strade veicolari, spazi do sosta e parcheggi pubblici, segnaletica previste dal Piano Urbanistico Attuativo €uro 190.940,30;
B - fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali €uro 17.706,13;
C - rete di pubblica illuminazione €uro 17.619,71;

- Opere di urbanizzazione secondaria

A - Aree a verde pubblico ed alberature € 97.903,63;

2. I proprietari assumono a proprio totale carico gli oneri per l'esecuzione delle opere di allacciamento ai pubblici servizi.

3. Tutte le opere relative ai servizi a rete devono essere eseguite, per quanto possibile, con le modalità previste dalla "Direttiva per la realizzazione delle reti tecnologiche nel sottosuolo" impartita dal Ministero dei lavori pubblici il 3 marzo 1999 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 58 in data 11 marzo 1999) e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 6 - CONGUAGLIO DEGLI ONERI

1. Al momento del rilascio dei singoli permessi di costruire, il richiedente deve corrispondere al Comune l'eventuale conguaglio degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e tecnologica determinato per differenza tra gli importi tabellari dovuti in relazione alla costruzione autorizzata e gli oneri sostenuti in sede di convenzione urbanistica, relativamente all'opera in argomento.
La corresponsione del costo di costruzione avviene nei modi di legge.

ART. 7 - CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. La ditta proprietaria si obbliga a cedere gratuitamente al Comune le seguenti aree necessarie per la realizzazione (e/o completamento) delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria riguardanti il Piano Urbanistico Attuativo:

- Opere di urbanizzazione primaria (S1)

A - strade veicolari per complessivi mq. 1.962 circa ;

B - spazi di sosta e di parcheggio per complessivi mq. 2.190 circa;

C.1 - fognature per acque meteoriche con rete raccolta acque stradali per complessivi ml. 200 circa più tubazioni per collegamenti caditoie;

C.2 - rete di pubblica illuminazione per complessivi ml. 250 circa;

- Opere di urbanizzazione secondaria (S2)

A.1 - superficie a verde pubblico e alberature della superficie di mq. 372 circa.

2. Su tali aree verranno eseguite le opere di urbanizzazione primaria e secondaria a carico della ditta proprietaria, come meglio specificato all'art. 5 della presente convenzione.

3. Le aree per urbanizzazione primaria e secondaria previste dalla convenzione saranno cedute in forma gratuita al Comune, a semplice richiesta di quest'ultimo, comunque non oltre i termini già previsti a tale scopo all'art. 3.

4. La cessione della proprietà delle aree per attrezzature pubbliche (standards), in forma gratuita a favore del Comune, deve avvenire a semplice richiesta di quest'ultimo, comunque non oltre quattro mesi dall'ultimazione delle opere e non oltre il termine di cui al comma 7. La cessione della proprietà delle opere di urbanizzazione realizzate dai proprietari, in forma gratuita al Comune, avviene contestualmente alla cessione delle aree di cui al presente comma.

ART. 8 - MONETIZZAZIONE DELLE AREE A STANDARD

1. Ai sensi dell'art. 54 delle N.T.O. del vigente Piano degli Interventi, le aree a standard che competono al Piano Urbanistico Attuativo e che non vengono cedute direttamente assommano a mq. 500;

2. Tali aree vengono monetizzate al prezzo unitario di € 60,00 (€uro sessanta/00) al metro quadrato, per cui l'importo totale della monetizzazione risulta come segue:
mq. 500 x €/mq 60,00 = € 30.000,00 (€uro trentamila/00);

3. L'importo totale della monetizzazione, come sopra quantificato, è stato versato dalla ditta proprietaria al Comune, riconoscendo che l'importo è congruamente commisurato all'utilità conseguita dalla ditta proprietaria medesima in virtù della mancata cessione e comunque non inferiore all'acquisizione di altre aree simili.

ART. 9 – OBBLIGHI AGGIUNTIVI

1. La ditta proprietaria, come da nota datata 28/05/2021 assunta al protocollo comunale il 31/05/2021 al n. 6052, assume altresì l'impegno:

- a cedere bonariamente e a titolo gratuito al Comune di Borso del Grappa (TV) le aree in proprietà, esterne alla recinzione e poste lungo la strada provinciale n. 26 "Pedemontana del Grappa" – via Molinetto, per il loro futuro utilizzo per la realizzazione di un marciapiede;
- a versare, prima della stipula della presente convenzione, le somme dovute per sanzioni pecuniarie ed oblazioni relative alle segnalazioni certificate di inizio attività in sanatoria ed alle richieste di permesso di costruire in sanatoria, tendenti a legittimare opere abusivamente eseguite sull'esistente fabbricato a destinazione produttiva e sulle relative aree esterne pertinenziali, così come determinate dal Comune di Borso del Grappa (TV).

Il Comune di Borso del Grappa (TV) si impegna a stipulare e sottoscrivere la convenzione per atto pubblico registrato e trascritto entro 30 giorni dalla data dell'avvenuto versamento delle sopra descritte sanzioni pecuniarie ed oblazioni.

ART. 10 - GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. L'importo preventivato delle opere da eseguirsi a cura e spese della ditta proprietaria e dei relativi oneri accessori (come da preventivo allegato al progetto di piano, con esclusione di I.V.A. e CNPAIA) ammonta ad € 324.169,77.

2. A garanzia degli obblighi assunti con la convenzione, la ditta proprietaria presta adeguata garanzia finanziaria per un importo non inferiore al 100 % di quello previsto al comma 1, con polizza fideiussoria n. _____ in data _____ emessa da _____ per € 324.169,77 (diconsi euro trecentoventiquattromilacentosessantanove/77) con scadenza incondizionata fino ad almeno 12 mesi dopo la scadenza dei termini massimi prescritti per le obbligazioni convenzionali.

3. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta dei proprietari, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre, previo collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.

4. Ancorché la garanzia sia commisurata all'importo delle opere di urbanizzazione di cui al comma 1, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all'attuazione della convenzione, da questa richiamate o il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come ente territoriale, sia come soggetto iure privatorum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura della ditta proprietaria di cui all'art. 12, comma 1, nonché le sanzioni amministrative, sia di tipo pecuniario che ripristinatorio o demolitorio, irrogate dal Comune a qualsiasi titolo in applicazione della convenzione, divenute inoppugnabili e definitive.

ART. 11 – PERMESSI DI COSTRUIRE

1. Il rilascio di permessi di costruire, fatto salvo l'obbligo di cui all'art. 3, comma 5, è subordinato, se dovuto, al pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, con le modalità e nella misura in vigore al momento del rilascio stesso e al rispetto di quanto previsto dagli art. 3 e 7 della presente convenzione.

2. Nessun certificato di agibilità o comunque, permesso di utilizzazione, potrà essere rilasciato prima del collaudo di cui al successivo art. 11.

ART. 12 - COLLAUDO DEL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

1. Ultimate le opere di urbanizzazione ed ogni altro adempimento costruttivo, la ditta proprietaria presenta al Comune una dichiarazione di avvenuta ultimazione; le opere sono collaudate a cura del Comune, tramite l'U.T.C. o libero professionista da quest'ultimo nominato, e a spese della ditta proprietaria che ne deve anticipare l'onere a semplice richiesta del Comune medesimo entro i trenta giorni successivi alla stessa richiesta.

2. Qualora il Comune non provveda al collaudo finale entro tre mesi dalla dichiarazione di avvenuta ultimazione delle opere, ovvero non provveda alla sua approvazione entro i successivi tre mesi dall'emissione del certificato di collaudo, questo si intende reso in senso favorevole.

3. Per motivate ragioni può essere disposto il collaudo parziale di un complesso unitario di opere di urbanizzazione o di un sub-comparto autonomamente funzionale, a richiesta motivata della ditta proprietaria ovvero a richiesta del Comune. In tal caso per ogni collaudo parziale si procede con le modalità di cui al comma 1, fermo restando che qualora il collaudo parziale sia richiesto dal Comune per esigenze proprie quest'ultimo ne assume il relativo maggior onere. Ai collaudi parziali non si applica la procedura della collaudo tacito o dell'approvazione tacita del collaudo di cui al comma 2.

ART. 13 - MANUTENZIONE E CONSEGNA DELLE AREE E DELLE OPERE

1. La manutenzione e la conservazione delle aree e delle opere, ancorché già cedute formalmente al Comune, resta a carico della ditta proprietaria sino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, sino alla scadenza dei termini di cui all'art. 15, comma 2.

2. Spetta alla ditta proprietaria ogni responsabilità civile e penale relativamente alla esecuzione delle opere ed all'uso delle stesse. Al momento della consegna le opere dovranno risultare in perfetto stato di manutenzione.

3. Qualora il Comune abbia richiesto ed effettuato il collaudo parziale di cui all'art. 11, comma 3, l'onere della manutenzione e della conservazione della parte collaudata è trasferito al Comune medesimo.

ART. 14 - SANZIONI

1. Le inadempienze poste in essere in violazione delle destinazioni d'uso fissate nel progetto allegato e non consentite comportano l'applicazione di una penale convenzionale a carico della ditta proprietaria o degli aventi causa pari al doppio del valore delle aree di cui è stato modificato l'uso, secondo la stima degli uffici comunali.

2. Per le inadempienze relative al mancato rispetto dei termini il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente all'esecuzione delle opere in sostituzione della ditta proprietaria e a spese della stessa, secondo le modalità fissate dalla legge e dai regolamenti in vigore, quando la predetta proprietà non vi abbia provveduto e sia stata messa in mora con preavviso non inferiore a 90 (novanta) giorni. Resta, comunque, salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno e all'incameramento della somma prestata a garanzia con polizza fidejussoria.

ART. 15 - VIGILANZA

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione può esercitare il potere di controllo per accertare che i lavori siano eseguiti in conformità alle previsioni del Piano approvato, a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni del Computo Metrico Estimativo e del Regolamento Edilizio.

2. In caso di accertate violazioni o difformità, l'Amministrazione potrà ordinare la sospensione dei lavori ed adotterà i provvedimenti di legge o previsti nella presente convenzione.

ART. 16 - SPESE

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo della ditta proprietaria.

ART. 17 – PUBBLICITA' DEGLI ATTI

1. Il progetto di Piano Urbanistico Attuativo è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e la ditta proprietaria, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti costituenti il progetto di P.U.A. come elencati in premessa, quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.

ART. 18 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. La ditta proprietaria rinuncia ad ogni diritto d'iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.

2. La ditta proprietaria autorizza il signor Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Ufficio del Territorio competente alla trascrizione della presente affinché siano noti a terzi gli obblighi assunti, esonerandolo da ogni responsabilità.

3. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano degli Interventi vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Borso del Grappa, lì _____

La ditta proprietaria per il Comune

……..... .....……....